

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 337

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 16 gennaio 2020

NORME PER LA PROTEZIONE, LA DECONTAMINAZIONE E LA PREVENZIONE
AL FINE DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI
DAL PERICOLO AMIANTO

Art. 1*(Finalità ed obiettivi)*

1. La Regione adotta gli strumenti necessari per la protezione dei cittadini dal rischio delle malattie asbesto-correlate e la tutela della salute tramite la decontaminazione ed il risanamento dell'ambiente dall'amianto.

2. Gli obiettivi di questa legge sono:

- a) la salvaguardia e tutela della salute dei cittadini nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione fibre aerodisperse di amianto;
- b) la gestione e la bonifica di siti, impianti, edifici, manufatti in cui viene rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;
- c) l'attivazione di misure cogenti ed immediatamente operative al fine dell'individuazione, dell'informazione e della collaborazione tra privati ed enti pubblici sulla presenza, anche di tipo puntuale, dell'amianto.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di applicazione di questo articolo anche tramite l'istituzione di un numero verde, tramite applicazioni come whatsapp, che metta in diretta connessione il cittadino, le associazioni a tutela dell'ambiente e della salute umana, i Comuni, le Aree vaste Asur, le Forze dell'ordine deputate alla tutela ambientale e l'Arpa Marche.

Art. 2*(Piano regionale amianto)*

1. La Regione, entro tre mesi dall'approvazione di questa legge, adotta il Piano regionale amianto Marche (PRAM) il quale è costituito da:

- a) un censimento dettagliato delle situazioni regionali caratterizzate dalla presenza di amianto e da potenziali rischi di amianto per la popolazione;
- b) il monitoraggio, tramite apposite schede dettagliate a scala comunale, delle realtà censite da Arpam, Asur, Enti Locali, coordinati tra loro tramite un sistema in rete;
- c) formazione dei dipendenti pubblici responsabili dei procedimenti interessanti le segnalazioni e l'istruttoria relativa alla bonifica di manufatti, micro e macrodiscariche di amianto o contenenti anche amianto.

2. Il Piano regionale amianto è approvato dall'Assemblea legislativa regionale ed ha validità triennale.

3. Le aree critiche, dove si concentrano rilevanti quantitativi di amianto che devono essere bonificate, sono inserite in una lista prioritaria di intervento, alla quale i sindaci devono adeguarsi, con

relativa ordinanza di rimozione o di rimissione in pristino dello stato dei luoghi.

4. I Comuni redigono, entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, una mappatura delle aree contenenti manufatti o discariche di amianto, anche su segnalazione dei cittadini ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3

(Monitoraggio sanitario, epidemiologico e delle matrici ambientali)

1. L'Asur Marche garantisce ai soggetti esposti od ex esposti, colpiti da malattie asbesto-correlate, assistenza, prestazioni diagnostiche e specialistiche avanzate nonché gratuite nel rispetto dei LEA.

2. E' istituito, tramite apposita delibera di Giunta regionale, un Gruppo di coordinamento costituito da rappresentanti dell'Asur Marche, Dipartimenti provinciali di prevenzione, del Centro regionale amianto (CRA) di Arpa Marche, dei Carabinieri forestali e di rappresentanti degli enti locali, al fine del monitoraggio annuale dei siti contenenti amianto, di quello epidemiologico e delle indicazioni operative al fine della gestione e dello smaltimento dell'amianto.

Art. 4

(Informazione e sensibilizzazione dei cittadini)

1. La Regione sensibilizza i cittadini sull'argomento amianto e sui pericoli rispetto alla sua esposizione istituendo un apposito "Ufficio amianto" presso i Comuni a maggiore incidenza di mesotelioma e presso i vari poliambulatori delle singole aree vaste dell'Azienda sanitaria regionale.

2. La Regione pubblica annualmente un report sulla situazione dell'amianto dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale e con pubblicazioni adeguatamente diffuse sul territorio regionale.

Art. 5

(Interventi di bonifica)

1. Con delibera di Giunta regionale si definiscono i criteri per i contributi al fine della rimozione e dello smaltimento dei manufatti di amianto, da effettuarsi secondo la normativa vigente.

2. I soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1, sono:

a) soggetti privati proprietari o detentori degli immobili adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;

- b) artigiani, piccole e medie imprese con strutture o manufatti costituiti o contenenti amianto;
- c) enti locali che, tramite apposita ordinanza, fanno rimuovere la presenza di amianto da parte di privati anticipandone le spese di intervento.

3. Ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2, il contributo è concesso nella misura del 30 per cento rispetto alla spesa di messa in sicurezza e rimozione e con graduatoria distinta rispetto a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

4. I contributi ammessi interessano la messa in sicurezza, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in discarica effettuati da ditte specializzate ed autorizzate.

5. Le aziende che richiedono il rilascio o il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale o dell'Autorizzazione unica ambientale, devono dichiarare la presenza di manufatti in amianto al soggetto deputato al rilascio o rinnovo delle medesime con l'impegno della bonifica previo rilascio di relativa fidejussione.

Art. 6

(Certificato "Amianto free")

1. I soggetti privati possessori di un edificio con presenza di amianto sono tenuti a dichiarare al Comune l'eventuale presenza del medesimo nei propri fabbricati.

2. Il Comune, previo controllo tecnico con esito negativo o a seguito di avvenuta bonifica, rilascia al privato un certificato di fabbricato "amianto free".

3. Il Comune esegue, previo controllo a campione o su segnalazioni tramite il numero di cui al comma 3 dell'articolo 1, accertamenti sul proprio territorio dei fabbricati con manufatti in amianto o di aree di stoccaggio di amianto, anche dismesse, al fine della successiva bonifica delle medesime.

Art. 7

(Monitoraggio e clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa le risultanze del monitoraggio e un'informazione che fornisca la situazione dello stato di attuazione di questa legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 180.000,00, per gli anni successivi le spese sono autorizzate con rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2021 con quota parte delle risorse del fondo sanitario finalizzate alle attività di prevenzione iscritte nella Missione 13, Programma 01, e a carico della Missione 09. Programma 03.